Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2278.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2279.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229, che apporta modificazione, nei confronti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore di tipo B, all'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229, che apporta modificazione, nei confronti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore di tipo *B*, all'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1719.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 2280.

Varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;
Visti i Regi decreti-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, e 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiornano il predetto Regio decreto-legge, rispettivamente convertiti nelle leggi 30 marzo 1936-XIV, n. 622, e 10 febbraio 1937-XV, n. 345;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E autorizzata la costituzione permanente delle seguenti Unità e Comandi del Regio esercito metropolitano, in aggiunta a quelle previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito stesso:
un Comando di corpo d'armata;
tre Comandi di divisione di fanteria;
sei Reggimenti di fanteria divisionale;
un Comando di artiglieria di corpo d'armata;
tre Reggimenti di artiglieria divisionale;
un Reggimento di artiglieria di corpo d'armata;
una Direzione di artiglieria;
un Comando del genio di corpo d'armata;
un Reggimento genio di corpo d'armata;
una Direzione di sanità militare;
una Compagnia di sanità;
una Direzione di commissariato;
una Compagnia di sussistenza;
un Centro automobilistico.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2281.

Costituzione dei Comitati provinciali presso le sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 29 e 140 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di provvedere al funzionamento dei Comitati provinciali della previdenza sociale, in attesa del regolamento per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge;

Udito il parere del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private costituito in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituiti presso ciascuna sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i Comitati provinciali di cui all'art. 7, n. 5, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 2.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, da designarsi dalle organizzazioni professionali provinciali, a norma dell'art. 29, lett. *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è indicato, per ciascuna sede, dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive rappresentate dalle dette organizzazioni.

In base alle indicazioni del Comitato esecutivo il Ministero delle corporazioni determina insindacabilmente il numero predetto.

Il rappresentante del Partito Nazionale Fascista è nominato su designazione del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

I componenti dei Comitati provinciali della previdenza sociale sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Se sono nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio medesimo.

Le cariche di presidente e di membri del Comitato sono gratuite.

Art. 4.

Le riunioni del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Qualora i membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 29 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rimangano assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Presso ciascun Comitato è istituito un ufficio di segreteria tenuto da un impiegato della sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, designato dal direttore della sede stessa.

Art. 6.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Copia dell'ordine del giorno è trasmessa al Prefetto della Provincia, il quale, tenuto conto delle materie da trattare, dispone, se del caso, l'intervento del medico provinciale alla seduta.

I verbali delle riunioni da approvarsi nella seduta successiva sono firmati dal presidente e dal segretario.

Il Comitato può essere convocato, oltre che ad iniziativa del presidente, quando ne sia stata fatta richiesta da una delle organizzazioni professionali rappresentate, ovvero da uno dei componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 29 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale invierà al Ministero delle corporazioni rapporti semestrali sui lavori compiuti e sui risultati realizzati dai Comitati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2282.

Cancellazione dell'abitato di Scalea, contrada S. Biase, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1926, n. 1981, col quale l'abitato di Scalea, contrada S. Biase, in provincia di Cosenza, fu aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255;

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non

si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Scalea, contrada S. Biase, in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2283.
Cancellazione dell'abitato di Cariati, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da trasferire in nuova sede a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che l'abitato di Cariati, in provincia di Cosenza, fu compreso nella tabella *E* allegata alla legge suddetta (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato che al trasferimento dell'abitato predetto si è provveduto e che non occorre procedere all'esecuzione di altre opere;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Cariati, in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da trasferire in nuova sede a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2284.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria, ad acquistare un immobile.

N. 2284. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria, allo scopo di ampliare il proprio edificio scolastico, viene autorizzato ad acquistare un immobile contiguo alla sede dell'Istituto stesso, di proprietà della signora Maria Zuccalà, per il prezzo convenuto di L. 17.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1937-XVI.
Autorizzazione per l'impiego di alcole adulterato col denaturante generale nella preparazione di saponi liquidi per le industrie tessili e tintorie, nonchè di oli emulsionabili per la lavorazione dei metalli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di legge sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione dell'imposta sugli spiriti;
Riconosciuta l'opportunità di ammettere l'impiego dell'alcole adulterato col denaturante generale nella preparazione di saponi liquidi speciali per le industrie tessili e tintorie, nonchè nella preparazione di oli emulsionabili da adoperare nella lavorazione dei metalli;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Nella fabbricazione dei saponi liquidi speciali da usare nelle industrie tessili e tintorie, nonchè nella fabbricazione degli oli emulsionabili, a base di solforicinati, olio di pino, colofonia e simili, da servire come antiruggine e per il raffreddamento e la lubrificazione dei metalli, durante la loro lavorazione, è ammesso l'impiego di alcole adulterato col denaturante generale dello Stato.

Art. 2.

Gli stabilimenti che impiegano nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 alcole adulterato col denaturante generale, debbono curare che l'alcole da essi adoperato venga perfettamente incorporato nelle miscele costituenti i prodotti finiti, non possono praticare alcuna operazione di ricupero dell'alcole stesso e sono tenuti all'osservanza delle norme che gli Uffici tecnici erariali detteranno in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'imposta sugli spiriti.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(230)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1938-XVI.
Misura dell'agevolezza fiscale all'alcole ottenuto dal sorgo nella campagna 1937-38.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1003;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1921;
Ritenuta la convenienza di accordare l'esenzione dal pagamento del diritto erariale all'alcole ottenuto dal sorgo, nell'esperimento della campagna 1937-38, tenuto conto dei costi, dei prezzi e degli usi dell'alcole stesso;

Decreta:

L'alcole ottenuto dal sorgo nella campagna 1937-38 ed estratto dalle fabbriche entro il 31 luglio 1938 è esonerato dal pagamento dei diritti erariali previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(231)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1938-XVI.
Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento di capitale della Società di macinazione « Molini Certosa » e autorizzazione alla emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330; il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809; la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;
Vista l'istanza presentata dalla Società di macinazione « Molini Certosa », anonima con sede in Milano, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale da lire 15.000.000 a lire 21.000.000 mediante emissione di 80.000 azioni nuove del valore nominale di lire 75 cadauna, di cui 60.000 di serie *A* e 20.000 di serie *B*;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni,

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società di macinazione « Molini Certosa », anonima con sede in Milano, da lire 15.000.000 a lire 21.000.000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Ai fini di tale aumento di capitale è autorizzata l'emissione di azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, fino al tre e mezzo per cento, da offrirsi nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi.

(236)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di duecento lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di duecento lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Media dei cambi e dei titoli
del 15 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,95
Francia (Franco)	62,50
Svizzera (Franco)	438,75
Argentina (Peso carta)	5,565
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,239
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,575
Polonia (Zloty)	360,90
Portogallo (Scudo)	0,8632
Svezia (Corona)	4,8945
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,925
Id. 3,50% (1902)	70,825
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,25
Rendita 5% (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,85

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 30 posti di interprete aggiunto (grado 9°, gruppo B), a due posti di coadiutore interprete ed a due posti di coadiutore meccanico (grado 12°, gruppo C) nell'Ufficio del Servizio Speciale Riservato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le successive disposizioni emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni dell'A. O., degli invalidi e mutilati in dette azioni e per la causa nazionale nonchè a favore dei loro congiunti ed orfani;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il personale non di ruolo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, relativo alla assunzione delle donne;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico;

Visti i Regi decreti-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e 24 giugno 1929, n. 1194, nonchè i propri decreti 10 luglio 1933 e 24 maggio 1937, riguardanti l'ordinamento del Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e personale dipendente;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Vista la nota 15 novembre 1937, n. 32000, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire con la procedura di urgenza un concorso per esami per 30 posti di interprete aggiunto (grado 11°, gruppo *B*); un concorso per esami per due posti di coadiutore interprete e un concorso per esami per due posti di coadiutore meccanico (grado 12°, gruppo *C*);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

1) Concorso per esami per il conferimento di 30 posti di interprete aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), e di due posti di coadiutore interprete (grado 12°, gruppo *C*);

2) Concorso per esami per il conferimento di due posti di coadiutore meccanico (grado 12°, gruppo *C*).

Ai concorsi non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di interprete aggiunto (grado 11°-*B*) è richiesto il diploma di scuola media superiore o titolo equivalente riconosciuto dal Ministero dell'educazione nazionale.

E' pure titolo equivalente il diploma di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete presso il Servizio Speciale Riservato, nonchè quello di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei corsi tenuti dal Servizio medesimo.

Per l'ammissione ai concorsi di gruppo *C* (coadiutore interprete e coadiutore meccanico) è prescritto il titolo di scuola media inferiore od altro equivalente come sopra riconosciuto dal Ministero dell'educazione nazionale.

Ai concorsi per interprete aggiunto e di coadiutore interprete possono altresì essere ammessi i cittadini italiani muniti di titoli di studio di Stati esteri, riconosciuti dall'Amministrazione previo giudizio del Ministero dell'educazione nazionale, validi, rispettivamente, per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B* e di gruppo *C*. Tale riconoscimento sarà provocato direttamente dal Servizio speciale riservato allorchè riceverà la domanda degli interessati la cui ammissione ai predetti concorsi è, pertanto, subordinata alla validità che dal predetto Ministero, sarà attribuita per quello di gruppo *B* o per quello di gruppo *C*.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, stese su carta da bollo da L. 6, dovranno essere inviate al Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati in servizio presso Amministrazioni statali faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, per mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) dichiarare in quali lingue intendono essere esaminati specificando la lingua nella quale sosterrebbero l'esame scritto di cui all'art. 8;

d) dichiarare di accettare, alla nomina, qualsiasi sede nel Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti stesi su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita.

I candidati se aspiranti a posti di interprete non debbono aver superato l'età di 38 anni, se aspiranti ai posti di coadiutore meccanico non dovranno aver superato l'età di anni 28, salva la osservanza, per gli uni e per gli altri, delle vigenti disposizioni che consentono la elevazione dei limiti di età o la dispensa dai medesimi.

I detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in qualcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi, approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale;

7° certificato rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni di vista e di udito che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, il certificato medico ne deve fare particolare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. e la relativa data.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale e dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vicesegretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P. N. F., dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli produrranno un certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero della sede in cui risiedono.

Il certificato potrà, altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vicesegretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vicesegretario.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935;

10° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia, che la firma, dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trova nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè la copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che già appartengono al Servizio Speciale Riservato come impiegati di ruolo e non di ruolo sono dispensati dall'esibire quei documenti dei quali il Servizio medesimo sia già in possesso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che non dev'essere oltrepassata alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Agli aspiranti residenti in Colonia od all'estero è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

L'ammissione può essere negata dal Capo del Governo con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

L'esame per i candidati di gruppo *B* consiste in:

1° una prova di dettato in ciascuna delle lingue conosciute;

2° una prova di pratica di conversazione in ciascuna delle lingue conosciute;

3° una prova pratica di interpretazione di colloqui e di letture tenuti in ciascuna delle lingue conosciute;

4° una prova di traduzione nella lingua italiana di un brano di prosa moderna in una delle lingue conosciute, a scelta del candidato;

5° svolgimento di un tema vertente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto privato;

b) elementi di diritto pubblico;

c) stato giuridico degli impiegati civili (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Sono consentite prove facoltative di stenografia. I candidati che intendano sostenerle debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

Sono esentati dagli esami di cui ai nn. 1, 2 e 3 del presente articolo i candidati muniti del diploma di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete presso il Servizio Speciale Riservato.

Sono ammessi alle prove scritte di cui ai nn. 4 e 5 del presente articolo i candidati dispensati dalle prove indicate ai nn. 1, 2 e 3 quelli che nelle medesime avranno riportato la media di almeno 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

E' infine prescritta una prova orale nelle materie indicate al n. 5.

A detta prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta sostenuta nelle stesse materie abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 6 decimi.

Ai candidati dispensati dalle prime tre prove sarà attribuita, ai fini della graduatoria, la votazione complessiva riportata nelle tre rispondenti prove sostenute per il conseguimento del diploma di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete presso il Servizio Speciale Riservato.

Le prove facoltative di stenografia daranno diritto a punti di merito da determinarsi dalla Commissione.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei punti delle prime tre prove, dai voti della quarta e quinta prova scritta, nonchè da quella orale di diritto e dai punti di merito delle prove facoltative stenografiche.

Art. 9.

Gli aspiranti ai posti di interprete di gruppo *C* sono tenuti soltanto alle prove di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 8 ed allo svolgimento di un tema di lingua italiana.

Art. 10.

Per gli aspiranti ai posti di coadiutore meccanico, sono stabilite le seguenti prove scritte:

1° svolgimento di un tema di lingua italiana;

2° svolgimento di un tema di telefonia.

E' altresì prescritta una prova orale sulla materia indicata al numero due.

Art. 11.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna prova obbligatoria.

La medesima stabilirà il diario delle varie prove dandone tempestivo avviso agli interessati.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

All'approvazione delle medesime ed alla decisione di eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni, sarà provveduto con decreto del Capo del Governo.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi per interprete sia di gruppo *B* che di gruppo *C*, saranno tenuti a frequentare un corso stenografico professionale presso il Servizio Speciale Riservato, per il periodo di almeno sei mesi ed a prestare, dopo detto corso, il prescritto servizio di prova a norma delle vigenti disposizioni.

Per i candidati già addetti a qualunque titolo al Servizio Speciale Riservato con funzioni di interprete, è considerato servizio di prova il periodo dei corsi da essi frequentati presso il Servizio medesimo.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi per interpreti, durante il suddetto corso professionale, se dipendenti statali, continueranno a percepire gli assegni dall'Amministrazione cui appartengono, se non dipendenti statali o comunque non provvisti di assegni, godranno della retribuzione spettante per il periodo di servizio in prova.

Art. 15.

Al termine o durante il corso, come pure durante il periodo di prova, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, coloro che prima dell'inizio del corso erano già dipendenti statali di ruolo possono essere restituiti alle Amministrazioni di provenienza, ove riprendono la loro posizione giuridica ed economica, e coloro che non erano dipendenti statali di ruolo possono essere licenziati senza che competa loro alcun diritto verso l'Amministrazione.

Ai vincitori di grupo *B* in prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 675,38; a quelli di gruppo *C* un assegno lordo mensile di L. 436,23.

Agli aventi diritto compete altresì l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale, durante il periodo di prova, che inizieranno dopo il corso professionale, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, sul bilancio del Servizio Speciale Riservato.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore ai sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vincitori riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di interprete aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), a posti disponibili di coadiutore interprete (grado 12°, gruppo *C*) e coadiutori meccanici (grado 12°, gruppo *C*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(229)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di istitutori, istitutrice e maestri nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009; regolamento per i Convitti nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV che bandisce i concorsi a 28 posti di istitutore e a due posti di istitutrice di 2ª classe (gruppo *A*, grado 11°) ed a 11 posti di maestro e a due posti di maestra di 2ª classe (gruppo *B*, grado 12°) nei Convitti nazionali;

Decreta:

Il diario delle prove scritte dei concorsi di cui al predetto decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV è fissato come segue:

21 febbraio 1938 - prova scritta: Concorso a 28 posti di istitutore e a due posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali;

23 febbraio 1938 - prova scritta: Concorso a 11 posti di maestro e a due posti di maestra di 2ª classe nei Convitti nazionali.

Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(228)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente: Fusco dott. Umberto, vice prefetto;

Membri: Giordano prof. Francesco, direttore dell'Istituto di chimica generale della Regia università di Napoli; Ottolenghi prof. Francesco, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Napoli; Lazzarini prof. Guido, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Maione prof. Vincenzo, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli.

Segretario: Migliore dott. Giuseppe 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle prefetture interessate.

Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(246)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.